



COMUNE DI CATANIA



Ordinanza n. 68

del 26 ottobre 2021

Ordinanza di chiusura immediata delle attività commerciali ad eccezione delle Farmacie, delle attività di prodotti alimentari e di prima necessità

IL SINDACO

PREMESSO che:

- visto l'aggravarsi della situazione metereologica, accompagnata da una crescente difficoltà delle vie di collegamento causate da violenti temporali con livello di criticità **ALLARME – codice ROSSO**, per rischio idrogeologico e idraulico;
- sono state allertate tutte le strutture comunali competenti in ragione dell'evento: Protezione Civile Comunale, Polizia Municipale, Direzione Pubblica Istruzione, Direzione Ecologia e Ambiente, Direzione Lavori Pubblici - UTU, Direzione Manutenzioni;
- è stata accertata la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione coinvolta dall'evento in questione;

CONSIDERATO che:

- necessita un attento monitoraggio sullo stato delle strade urbane ed extraurbane al fine di evitare altresì situazioni di ulteriore pericolo;
- le indicazioni riportate nell'allerta meteo pervenuto, evidenziano il perdurare di uno scenario di rischio e di vulnerabilità alta del territorio comunale;
- si rende opportuno e necessario stabilire specifiche e urgenti misure cautelative in ordine alla viabilità e ad alcuni servizi pubblici, nonché ad indicare alla popolazione norme minime comportamentali precauzionali da seguire per tutta la durata delle Allerta Meteo Idrologiche, sia prima che durante l'evento;
- è necessario pianificare le misure relative alla limitazione o all'interdizione degli accessi nelle aree urbane e extraurbane o infrastrutture pubbliche e private esposte al rischio;
- sono possibili cadute di rami e sradicamenti di alberi, crolli di recinzioni, impianti pubblicitari, distacchi di cornicioni, nonché cadute di calcinacci e tegole dai fabbricati;
- la chiusura delle attività commerciali ad eccezione delle Farmacie, delle attività di prodotti alimentari e di prima necessità, è misura idonea a rendere maggiormente praticabili le strade cittadine al traffico veicolare e ad evitare situazioni di pericoli per gli stessi operatori;

RITENUTO che:

- l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D. Lgs. n° 112/98 disciplina le funzioni e compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- il D.P.C.M. del 27 Febbraio 2004 stabilisce gli “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”;
- l'art. 6 del D.Lgs. 2/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.
- il Piano di Protezione Civile, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20 Aprile 2021, prevede l'adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di allarme ed evento in corso;
- si rende conseguentemente necessario stabilire specifiche misure o attività di protezione civile, come previste dal presente provvedimento sussistendo i presupposti e le condizioni per l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'Art. 54, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

Sentito per le vie brevi il Signor Prefetto;

VISTO

- l'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 che recita che “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, è Organo locale di protezione civile provvede con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizie al Prefetto”;
- la legge Regionale n.14 del 31 agosto 1998 – Norme in Materia di Protezione Civile;
- l'articolo 69 (Provvedimenti Contingibili e Urgenti) della Legge Regionale Siciliana n. 16 del 15 marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli Enti Locali).
- l'art. 12 del D.Lgs.2 gennaio 2018 n.1;
- l'art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, con effetto immediato sino alle ore 24:00 di giorno 26 ottobre 2021;

ORDINA

- a) **Ad integrazione delle disposizioni già previste nella precedente Ordinanza N. 67 del 25/10/2021 la chiusura con effetto immediato delle attività commerciali ad eccezione delle Farmacie, delle attività di prodotti alimentari e di prima necessità ricadenti nel Comune di Catania sino alle ore 24:00 di giorno 26 ottobre 2021;**

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90

DISPONE

- 1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sulle pagine Web del Comune di Catania.
- 2) Di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze:
 - a) alla Prefettura di Catania;

- b) alla Questura di Catania;
- c) alla Città Metropolitana di Catania;
- d) al Comando Provinciale Carabinieri di Catania;
- e) al Comando dei VV. F. di Catania;
- f) al Presidente della Regione Siciliana;
- g) al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- h) al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
- i) al Genio Civile di Catania;
- l) all'Ufficio Scolastico Provinciale;
- m) alla SORIS Sicilia;
- n) all'Autorità di Bacino della Regione Siciliana;
- o) a tutte le Direzioni Comunali.

IL SINDACO
Dott. Salvo Pogliese